



• Corte • Arbitrale • delle • Romagne •



# **REGOLAMENTO PROCEDURALE DELLA CORTE ARBITRALE DELLE ROMAGNE**

Approvato con deliberazione del  
Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2013 e integrato con  
delibere del 9 ottobre 2013 e del 5 maggio 2016

# REGOLAMENTO ARBITRALE

## **Art. 1**

### **Ambito di applicazione**

La Corte Arbitrale delle Romagne, costituita in data 7 novembre 2000, ha sede in Rimini, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 11, presso il Palazzo di Giustizia di Rimini, ed offre assistenza tecnico-organizzativa nelle contese che possono essere decise con arbitrato, astenendosi da qualsiasi intervento nell'attività decisionale.

L'arbitrato potrà essere promosso anche in assenza di una clausola compromissoria che deferisca la controversia in arbitri, secondo quanto disposto al successivo articolo.

La durata del procedimento non potrà essere superiore a 180 giorni dalla prima udienza di comparizione parti dinanzi all'arbitro o al Collegio, ovvero a 240 giorni nella sola ipotesi di esperimento di consulenze tecniche e/o prove testimoniali, salva concorde richiesta di proroga formulata dalle parti per un periodo complessivo non superiore a 360 giorni dalla prima udienza di comparizione.

L'assistenza della Corte Arbitrale viene prestata secondo il presente regolamento e, per quanto non previsto, secondo le norme del codice di procedura civile disciplinanti il procedimento arbitrale e/o secondo le particolari disposizioni di legge regolanti gli arbitrati amministrati.

Le parti possono escludere l'applicazione di norme del regolamento in relazione a particolari caratteristiche della controversia.

Tale volontà delle parti dovrà essere portata all'attenzione dell'Arbitro monocratico o del Collegio nel corso della prima udienza di comparizione a pena di decadenza.

Il presente regolamento si applica ogni qualvolta un procedimento arbitrale sia svolto presso la Corte Arbitrale delle Romagne, a meno che le parti non decidano di applicare le norme processuali dettate in materia di arbitrato dal codice di procedura civile.

La Corte non consentirà deroghe che comportino anche indirettamente la violazione del principio del contraddittorio.

## **Art. 2 (1)**

### **Instaurazione del procedimento**

#### **Requisiti dell'istanza arbitrale**

Si definisce istanza arbitrale l'atto, debitamente sottoscritto, con cui una delle parti dà corso al procedimento innanzi alla Corte.

L'istanza, da depositare o inviare per raccomandata a.r. o a mezzo PEC alla sede della Corte Arbitrale (*previa, se del caso, notifica e/o trascrizione ai sensi di legge a cura della parte stessa*) deve contenere:

a) nel caso di esistenza di clausola compromissoria, compromesso o convenzione di arbitrato:

i dati identificativi delle parti completi di codice fiscale e partita IVA, nonché, anche ai fini delle rituali comunicazioni, i riferimenti telefonici, fax ed indirizzi di posta elettronica e PEC;

il richiamo alla clausola compromissoria o al compromesso;

la dichiarazione di volontà di promuovere l'arbitrato dinanzi ad un Arbitro Unico o ad un Collegio Arbitrale presso la Corte Arbitrale delle Romagne, applicando il regolamento procedurale della Corte Arbitrale medesima;

l'esposizione sommaria della natura e dell'oggetto della controversia, con i relativi quesiti sufficienti a delineare la materia dell'arbitrato;

la procura al difensore (*se nominato*) e il domicilio eletto;

la dichiarazione di nomina dell'arbitro e l'invito all'altra parte a nominare il proprio arbitro, ove previsto;

b) nel caso di assenza di clausola compromissoria, compromesso o convenzione di arbitrato:

i dati identificativi delle parti completi di codice fiscale e partita IVA, nonché, anche ai fini delle rituali comunicazioni, i riferimenti telefonici, fax ed indirizzi di posta elettronica e PEC;

la proposta di compromesso, contenente la dichiarazione di voler promuovere l'arbitrato dinanzi ad un Arbitro Unico o ad un Collegio Arbitrale presso la Corte Arbitrale delle Romagne, applicando il regolamento procedurale della Corte Arbitrale delle Romagne, con l'esposizione sommaria della natura e dell'oggetto della controversia e i relativi quesiti sufficienti a delineare la materia dell'arbitrato, secondo il modello predisposto dalla Corte Arbitrale ed allegato alla lettera "A" al presente regolamento;

la procura al difensore (*se nominato*) e il domicilio eletto;

l'invito all'altra parte a manifestare la propria accettazione della proposta di compromesso dinanzi alla Corte, con la relativa domanda.

Anche l'atto di accettazione della proposta di arbitrato deve contenere gli stessi requisiti prescritti per l'istanza.

Le parti devono trasmettere un originale di ogni atto per la Corte, oltre ad altrettanti esemplari per ciascuna altra parte e arbitro in caso di atto analogico (*cartaceo*) o su richiesta della Corte.

La Segreteria della Corte comunica alle altre parti interessate l'avvenuto deposito della istanza di arbitrato, assegnando un termine non superiore

a giorni 15 dal ricevimento per far pervenire alla sede della Corte la propria adesione.

La Segreteria riceve l'accettazione delle altre parti interessate e provvede alle attività successive al fine della nomina dell'arbitro o del Collegio, eseguendo le comunicazioni mediante fax, posta elettronica, raccomandata a.r. o altro mezzo idoneo.

*Nota (1) Articolo modificato con delibera del 05.05.2016.*

### **Art. 3**

#### **Nomina degli arbitri**

Attivato dalle parti il procedimento arbitrale, la Segreteria della Corte promuoverà la nomina degli arbitri con le modalità previste dalla clausola arbitrale o dal compromesso, ovvero, in difetto, a cura del Presidente della Corte Arbitrale, sentito il Consiglio di Amministrazione, il quale li designerà tra gli iscritti nell'elenco degli arbitri della Corte Arbitrale.

L'Arbitro (*Unico o membro di Collegio*), in mancanza di accordo sulla nomina, sarà designato dal Presidente della Corte Arbitrale delle Romagne o, in caso di mancata accettazione dell'arbitro nominato dal Presidente della Corte, da parte del Presidente del Tribunale di Rimini su istanza della parte più diligente.

Avvenuta la designazione degli arbitri, la Segreteria della Corte comunicherà alle parti la fissazione della prima udienza dinanzi all'arbitro unico o al Collegio arbitrale.

L'udienza sarà tenuta presso la sede della Corte Arbitrale, salvo che le parti concordemente autorizzino l'arbitro unico o il collegio arbitrale a tenere una o più udienze altrove.

### **Art. 4**

#### **Forma degli atti e dei provvedimenti**

Gli atti di parte devono avere forma scritta in lingua italiana ed essere sottoscritti.

I provvedimenti arbitrali hanno tutti natura di ordinanza, ad eccezione del lodo, il quale, in caso di arbitrato rituale, ha gli effetti di una sentenza e, una volta divenuto definitivo, può essere munito di formula esecutiva; invece, nel caso di arbitrato irrituale, il lodo ha natura contrattuale ed è equivalente ad un negozio di accertamento o ad una transazione.

## **Art. 5**

### **Funzioni della Segreteria**

La Segreteria è tenuta ad inserire ogni nuovo procedimento nel ruolo generale delle controversie, annotandovi le informazioni sintetiche sulla domanda arbitrale oggetto della controversia, sul valore di essa, nonché sulla data di accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro unico o del Collegio arbitrale.

La Segreteria è autorizzata a rilasciare copia degli atti, dei documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio e dei provvedimenti esclusivamente ai difensori delle parti o alle parti personalmente.

Tali atti nonché gli atti di parte sono tutelati dalla normativa sulla riservatezza.

## **Art. 6**

### **Provvedimenti degli Arbitri e atti di parte: comunicazioni e depositi**

La Segreteria comunicherà alle parti i provvedimenti depositati dall'Arbitro o dal Collegio mediante fax o posta elettronica, fatta eccezione per il lodo che sarà trasmesso a ciascuna parte mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

La ricevuta di spedizione del fax fa prova dell'avvenuta comunicazione.

Gli atti di parte diretti all'Arbitro o al Collegio Arbitrale, devono essere depositati entro il termine stabilito presso l'Arbitro o il Collegio Arbitrale con le copie occorrenti anche per le altre parti.

## **Art. 7**

### **Conservazione atti del procedimento**

Il fascicolo di parte sarà restituito al procuratore costituito al termine del procedimento.

La Corte conserverà nel fascicolo d'ufficio i verbali del procedimento e un originale del lodo.

Decorso il termine per l'eventuale impugnazione del lodo, che dovrà essere in ogni caso comunicata alla Corte, questa non avrà alcun obbligo ulteriore di conservazione del fascicolo d'ufficio e sarà esonerata da ogni responsabilità di custodia.

## **ARBITRI, CONSULENTI TECNICI E DIFENSORI**

### **Art. 8**

#### **Gli Arbitri**

#### **Requisiti per l'iscrizione alle liste arbitrali**

Condizione preliminare per la nomina ad arbitro è l'iscrizione nelle liste arbitrali formate sulla base delle domande di ammissione all'Albo della

Corte secondo moduli approvati dal consiglio d'amministrazione.

Requisiti per l'assunzione della qualità di arbitro sono:

- a) il possesso di competenze giuridiche e/o tecniche, comprovato dall'aver conseguito laurea/diploma e da almeno due tra i seguenti titoli, e cioè l'iscrizione all'Albo/Registro da almeno cinque anni oppure pregressa esperienza (*avendo redatto quale arbitro unico n. 1 lodo arbitrale o quale componente di un collegio n. 2 lodi*) ovvero formazione specifica (*avendo partecipato ad un corso formativo di più lezioni in materia arbitrale organizzato dalla Corte*);
- b) la capacità di agire;
- c) il godimento dei diritti civili nazionali;
- d) la condotta morale specchiata;
- e) l'assenza di provvedimenti riduttivi o impeditivi dell'esercizio della professione;
- f) l'assunzione dell'impegno formale ad applicare i principi della deontologia arbitrale nella versione formulata dall'A.I.A.;
- g) nei procedimenti secondo diritto e rituali, il possesso di titoli idonei a garantire la conoscenza del diritto sostanziale e processuale ed in particolare delle specializzazioni indicate nel momento dell'iscrizione alle liste arbitrali.

## **Art. 9**

### **Gli arbitri - loro scelta**

Tutti gli arbitri devono essere iscritti nelle liste della Corte Arbitrale e sono nominati a garanzia di imparzialità dal Presidente del Tribunale di Rimini o dal Presidente della Corte Arbitrale a norma dell'art. 3.

E' consentito che le parti concordemente scelgano l'arbitro o i componenti del Collegio arbitrale tra quelli iscritti nelle liste della Corte, con dichiarazione scritta depositata presso la Segreteria della Corte.

La riconsunzione dell'arbitro espressa da una delle parti, purché fondata sui motivi di cui agli artt. 51-52 c.p.c., portata a conoscenza della Corte mediante comunicazione scritta entro sette giorni dalla designazione, rende inefficace la nomina.

In tal caso la Segreteria della Corte Arbitrale promuoverà una nuova designazione dell'arbitro riconsunto.

Alla stessa stregua si procederà in caso di spontanea astensione di un arbitro già designato.

Non sarà conferito più di un incarico al medesimo arbitro nel corso di un anno dalla nomina.

## **Art. 10**

### **Sostituzione dell'arbitro**

Qualora, per qualsiasi motivo uno o più arbitri debbano essere sostituiti, il Presidente del Collegio richiederà al Presidente della Corte Arbitrale di provvedervi a norma dell'art. 3 del presente Regolamento.

Nel caso in cui l'attività degli arbitri risulti ingiustificatamente ritardata, il Presidente della Corte, su richiesta motivata di tutte le parti, promuoverà la sostituzione dell'arbitro o degli arbitri negligenti, a norma dell'art. 3 del presente Regolamento.

## **Art. 11 (1)**

### **Costo dell'arbitrato – Compensi ad arbitri, difensori e consulenti tecnici**

Alla Corte Arbitrale, contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione a ruolo (all. B), dovrà essere versato un importo pari al 25% del contributo unificato previsto per le cause civili del medesimo valore determinato a norma del codice di procedura civile in base al valore della domanda, oltre agli eventuali oneri fiscali e al rimborso delle spese documentate; identico onere farà carico alla parte che proponesse domanda riconvenzionale in relazione al valore di tale domanda determinato secondo i medesimi criteri.

L'attività degli arbitri verrà compensata esclusivamente in base ai parametri stabiliti per la liquidazione dei compensi professionali da parte di un organo giurisdizionale in vigore al momento dell'emanazione del lodo, prendendosi a riferimento il valore delle domande determinato a norma del codice di procedura civile nonché, quale compenso massimo, il corrispondente compenso medio previsto dalla tariffa o dai parametri di legge (*individuati preferibilmente alla prima riunione arbitrale*), oltre al rimborso delle eventuali spese documentate, dell'onere previdenziale della cassa di appartenenza, ove dovuto, e dell'i.v.a. e/o imposta di bollo come per legge.

In caso di incarico collegiale il compenso sarà unico ma l'organo arbitrale potrà aumentarlo fino alla metà.

In caso di devoluzione in arbitrato di una controversia già pendente avanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria l'onorario minimo spettante all'arbitro o al collegio arbitrale:

- a) sarà ridotto del 30% se al momento della devoluzione della controversia erano state assunte le prove orali solo in parte o se l'incarico al CTU era già stato dato;
- b) sarà ridotto del 40% se le prove orali erano state completate;
- c) sarà ridotto del 50% se le prove orali erano già state completamente assunte e l'incarico al CTU già compiuto oppure se non è necessaria

alcuna istruttoria.

In presenza di norme inderogabili di legge, l'onorario degli arbitri verrà determinato in conformità delle norme stesse.

In relazione ai compensi dei difensori a carico del soccombente gli arbitri prenderanno a riferimento il valore delle domande determinato a norma del codice di procedura civile, oltre al rimborso delle eventuali spese documentate, dell'onere previdenziale della cassa di appartenenza, ove dovuto, e dell'i.v.a. e/o imposta di bollo come per legge.

In relazione ai compensi dei consulenti tecnici gli arbitri prenderanno a riferimento il valore delle domande determinanti la necessità della consulenza, considerando quale compenso massimo il valore medio previsto dai parametri vigenti in materia per le singole categorie professionali.

Nella distribuzione dei costi dell'arbitrato, gli arbitri sono tenuti ad applicare il principio di soccombenza, salvo che non ritengano di compensare in tutto o in parte le spese del procedimento e le spese legali a norma dell'art. 92 c.p.c..

La parte soccombente dovrà rifondere all'altra le spese nella misura indicata nel lodo, salvo il principio della solidarietà.

*Nota (1) Articolo modificato con delibera del 05.05.2016.*

## **Art. 12**

### **Requisiti per l'iscrizione alla lista dei consulenti tecnici d'ufficio**

Condizione essenziale per la nomina di un consulente tecnico è l'iscrizione nella relativa lista presso la Corte.

Requisiti per l'iscrizione alla lista dei consulenti tecnici della Corte sono:

- a) l'iscrizione all'albo, collegio o registro professionale da almeno tre anni e l'esercizio della professione specifica;
- b) nel caso in cui l'attività non sia condizionata all'iscrizione ad un albo, collegio o registro professionale, l'esercizio della specifica attività oggetto della consulenza da almeno tre anni.

Il soggetto nominato C.T.U. ha i medesimi doveri deontologici imposti dal Regolamento agli arbitri ed all'accettazione dell'incarico è tenuto a dichiarare espressamente di trovarsi nelle condizioni previste dalla normativa vigente per svolgere la funzione di consulente tecnico d'ufficio, di essere a conoscenza del Regolamento della Corte, di impegnarsi a rispettarlo e applicarlo, di accettare i limiti al compenso liquidabile elaborati dalla Corte e di far propria la dichiarazione di deontologia arbitrale elaborata dall'A.I.A. in quanto applicabile anche al consulente (1).



*Nota (1) Comma aggiunto con delibera del 05.05.2016.*

### **Art. 13**

#### **I difensori**

Salvo quanto previsto dall'art. 86 c.p.c., ciascuna parte deve essere assistita nel procedimento arbitrale da un avvocato o altro difensore tecnico qualificato, che può essere, nei procedimenti arbitrali in cui sia parte un Ente Pubblico o privato, anche un funzionario munito di delega. Negli arbitrati irrituali la parte munita di idonea competenza può non avvalersi di assistenza tecnica.

### **Art. 14**

#### **Caratteristiche dell'arbitrato**

L'arbitrato può essere;

- a) monocratico, quando l'arbitro nominato è unico;
- b) collegiale, quando gli arbitri siano nominati in numero di tre.

Nel caso in cui le parti contendenti siano più di due, sarà nominato un arbitro unico e l'arbitrato sarà monocratico, al fine di evitare maggiori costi e per rendere più celere il procedimento.

### **Art. 15 (1)**

#### **Dell'accettazione dell'incarico**

L'arbitro o gli arbitri nominati debbono comunicare per iscritto, anche per posta elettronica o fax, alla Corte Arbitrale la loro accettazione o astensione, nel termine di cinque giorni dall'avvenuta comunicazione della nomina.

Se l'arbitro si astiene, il Presidente, informate le parti, promuove la nuova nomina.

Nell'arbitrato collegiale, l'arbitro terzo convoca senza ritardo gli altri componenti del Collegio e comunque d'intesa con gli altri due predispone l'ordinanza di fissazione dell'udienza di prima comparizione delle parti.

In ogni caso, tale udienza dovrà essere fissata entro dieci giorni dalla nomina del terzo arbitro o dalla nomina dell'arbitro unico.

*Nota (1) Articolo modificato con delibera del 05.05.2016.*

## **DEL PROCEDIMENTO PER ARBITRATO RITUALE**

### **Art. 16**

#### **Prima udienza di comparizione e tentativo di conciliazione**

Alla prima udienza le parti dovranno comparire personalmente ai fini del

tentativo di conciliazione, assistite dai rispettivi difensori.

In mancanza di conciliazione, l'arbitro unico o il Collegio Arbitrale fisserà l'udienza di trattazione concedendo termine per il deposito di documenti e memorie contenenti la formulazione delle domande, delle eventuali istanze istruttorie e delle conclusioni.

In ogni procedimento l'arbitro o il collegio nominerà un segretario da scegliersi tra avvocati anche non in possesso dei requisiti per assumere la qualità di arbitro, con compiti di organizzazione e comunicazione nell'ambito di ciascun procedimento.

All'udienza di prima comparizione gli arbitri verificano la regolare instaurazione del contraddittorio e verbalizzano le dichiarazioni delle parti in ordine alla conduzione del procedimento con funzione organizzativa delle successive fasi procedurali; in specie l'Arbitro o il Collegio:

- verifica la regolarità della costituzione del contraddittorio e degli atti iniziali;
- invita le parti a dare atto che la sede del procedimento è fissata presso la Corte Arbitrale della Romagna e ciascuna dichiara la propria domiciliazione – a tutti gli effetti – presso il difensore che indica espressamente;
- in caso di comparizione regolare di tutte le parti, sente le parti in interrogatorio libero, dapprima separatamente, poi congiuntamente, al fine di verificare l'esistenza di possibilità transattive;
- in caso positivo verbalizza i contenuti dell'accordo e, previa informazione che i patti verbalizzati hanno natura obbligatoria contrattuale, fa sottoscrivere il verbale dalle parti e dai difensori e dichiara la cessazione della materia del contendere;
- in caso di procedimento collegiale uno degli arbitri può essere delegato a provvedere alla fase istruttoria con poteri di direzione dell'udienza;
- assegna alle parti un termine non superiore a 30 giorni per depositare memorie, in cui precisare, tutte le eventuali eccezioni preliminari e/o pregiudiziali di merito e di rito; le eventuali precisazioni o modificazioni della domanda (*in emendamento di quelle contenute negli atti introduttivi*); tutte le richieste istruttorie;
- assegna alle parti ulteriore termine non superiore a 30 giorni, per depositare memorie al fine di replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte e per proporre le eccezioni che siano conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime; nonché per l'eventuale indicazione di prova contraria, compresa la produzione di documenti conseguente alle prove avversarie.

## **Art. 17**

### **Udienza di trattazione e ordinanza istruttoria**

All'udienza di trattazione l'arbitro unico o il Collegio potrà indicare il calendario dell'intero procedimento e potrà provvedere alla eventuale ammissione di mezzi di prova o consulenze tecniche e, se del caso, alla fissazione dell'udienza di discussione orale.

Nell'udienza successiva al deposito delle memorie l'Arbitro/il Collegio con ordinanza:

a) decide in ordine all'eventuale ammissione delle prove, indica le prove ammesse e quelle escluse, motivando la decisione e regolando anche l'ordine di assunzione delle prove;

b) dichiara l'eventuale necessità di assumere consulenze tecniche d'ufficio, indicando il nominativo del CTU prescelto tra quelli iscritti nelle liste della Corte, l'oggetto della prova e i quesiti.

Con l'ordinanza l'arbitro/il Collegio fissa la data dell'udienza per l'inizio dell'espletamento delle prove.

L'ordinanza deve essere comunicata anche al CTU, per la sua comparizione all'udienza istruttoria.

Le parti possono concordare di attribuire alle risposte a specifici quesiti peritali un valore definitivo e vincolante da assumersi nel procedimento arbitrale.

Se sono state sollevate questioni pregiudiziali idonee a decidere la controversia l'arbitro invita le parti a precisare le conclusioni.

## **Art. 18**

### **Delle prove**

#### **Disposizione generale**

Gli strumenti di prova del giudizio sono quelli previsti dalla legge, se ed in quanto applicabili al rito arbitrale.

I documenti potranno essere depositati in fotocopia conforme consentendo alla Segreteria il raffronto con l'originale.

## **Art. 19**

### **Udienza di incarico al C.T.U.**

In caso sia stata disposta C.T.U., all'udienza fissata con l'ordinanza istruttoria di cui all'art. 17 saranno presenti i difensori delle parti unitamente ai rispettivi consulenti tecnici e al Consulente Tecnico d'Ufficio.

L'arbitro raccoglierà l'accettazione dell'incarico e formulerà definitivamente i quesiti indicati nell'ordinanza ammissiva della C.T.U..

Il C.T.U. stabilirà d'intesa con eventuali Consulenti Tecnici di Parte le modalità di svolgimento delle operazioni peritali, nel rispetto del principio del contraddittorio.

L'Arbitro o il Collegio concederà al CTU un congruo termine per svolgere l'incarico e depositare relazione scritta; determinerà l'ammontare del fondo spese ed acconto sul compenso, fisserà l'udienza per l'esame della relazione e degli atti peritali nonché ulteriori eventuali prove, che non siano state assunte prima o contemporaneamente alla C.T.U..

Il C.T.U. potrà acquisire la documentazione necessaria presso la Pubblica Amministrazione, ma non potrà consentire alle parti ed ai loro consulenti di depositare nuovi documenti nel corso delle operazioni.

Prima del deposito della sua relazione il C.T.U. trasmetterà una bozza non definitiva ai consulenti di parte e ai difensori delle parti, e raccoglierà le loro osservazioni.

Nella sua relazione definitiva il C.T.U. darà conto di tali osservazioni esprimendo il suo motivato parere in ordine a quelle che ritiene di non condividere.

#### **Art. 20**

##### **Prova testimoniale**

I testi, intimati a cura delle parti anche a mezzo di raccomandata a.r., non dovranno entrare in contatto tra loro prima dell'audizione e, a richiesta dell'arbitro, dovranno restare a disposizione per eventuali confronti.

Ogni testimone sarà reso edotto dall'Arbitro o dal Collegio della responsabilità che assume con dichiarazioni false o reticenti.

La parte che ha intimato il teste a comparire, su richiesta motivata, deve rifondere ai testimoni le spese sostenute per recarsi all'udienza di escussione, nella misura liquidata dall'Arbitro o Collegio.

#### **Art. 21**

##### **Della chiusura dell'istruttoria**

Raccolte tutte le prove ammesse, depositate e/o esperite, l'arbitro dichiara chiusa l'istruttoria e fissa l'udienza di precisazione delle conclusioni.

L'Arbitro o il Collegio, precisate le conclusioni, può assegnare alle parti termine per il deposito di conclusioni e ulteriore termine per repliche, autorizzando eventualmente il ritiro dei fascicoli di parte.

Il termine per il deposito delle memorie conclusionali, delle relative repliche e delle note spese, nonché per la restituzione dei fascicoli di parte, è perentorio.

Non opera la sospensione feriale dei termini processuali.

#### **Art. 22**

##### **Conclusione del procedimento e decisione**

All'esito della discussione orale, l'arbitro o il Collegio tratterà il procedimento in decisione e depositerà il lodo entro e non oltre il termine massimo fissato per l'espletamento dell'arbitrato.

Quanto alla formazione, al deposito e alla correzione del lodo si richiama integralmente quanto disposto agli articoli da 820 a 826 c.p.c..

#### **Art. 23**

##### **Disposizione generale e di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia espressamente alle norme di cui agli artt. da 806 a 832 c.p.c., nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia, in quanto applicabili.

### **DEI PROCEDIMENTI ARBITRALI IRRITUALI**

#### **Art. 24**

##### **Dell'arbitrato irrituale**

Il procedimento dell'arbitrato irrituale verrà regolato secondo quanto pattuito dalle parti, mediante accordo formale preventivo da adottare alla prima comparizione delle parti, che stabilisca eventuali modalità procedurali discostantisi da quelle rituali e dal presente regolamento, fermo restando il principio del contraddittorio.

In mancanza di accordo procedurale tra le parti, l'arbitro potrà applicare le norme del presente regolamento oppure quelle previste dal codice di procedura civile per l'arbitrato rituale.

Si applica comunque quanto previsto dall'art. 11 per i compensi e costi dell'arbitrato (1).

*Nota (1) Comma aggiunto con delibera del 05.05.2016.*

## INDICE

### REGOLAMENTO ARBITRALE

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Instaurazione del procedimento Requisiti della domanda arbitrale

Art. 3 - Nomina degli arbitri

Art. 4 - Forma degli atti e dei provvedimenti

Art. 5 - Funzioni della Segreteria

Art. 6 - Provvedimenti degli Arbitri e atti di parte: comunicazioni e depositi

Art. 7 - Conservazione atti del procedimento

### ARBITRI, CONSULENTI TECNICI E DIFENSORI

Art. 8 - Gli Arbitri - Requisiti per l'iscrizione alle liste arbitrali

Art. 9 - Gli arbitri - loro scelta

Art. 10 - Sostituzione dell'arbitro

Art. 11 - Costo dell'arbitrato

Art. 12 - Requisiti per l'iscrizione alla lista dei consulenti tecnici d'ufficio

Art. 13 - I difensori

Art. 14 - Caratteristiche dell'arbitrato

Art. 15 - Dell'accettazione dell'incarico

### DEL PROCEDIMENTO PER ARBITRATO RITUALE

Art. 16 - Prima udienza di comparizione e tentativo di conciliazione

Art. 17 - Udienza di trattazione e ordinanza istruttoria

Art. 18 - Delle prove Disposizione generale

Art. 19 - Udienza di incarico al C.T.U.

Art. 20 - Prova testimoniale

Art. 21 - Della chiusura dell'istruttoria

Art. 22 - Conclusione del procedimento e decisione

Art. 23 - Disposizione generale e di rinvio

### DEI PROCEDIMENTI ARBITRALI IRRITUALI

Art. 24 - Dell'arbitrato irrituale

**Allegato “A ” al Regolamento**

Luogo e data

Spett.le ...

...

...

Il sottoscritto ... in riferimento al contratto stipulato in data ..... avente per oggetto .....

*(oppure : in riferimento alla vicenda tra ..... avente ad oggetto .....)*

*(oppure : con riferimento alla controversia insorta tra ... avente ad oggetto .....)*

constatato che è insorta controversia relativamente all'interpretazione e/o esecuzione del contratto,

*(oppure : relativamente alla soluzione della vicenda o dell'aspetto della vicenda relativa a...)*

propone a ...

di deferire alla competenza arbitrale, nelle forme e nei modi di seguito specificati, la soluzione della controversia, come segue:

1. la controversia sopra descritta sarà decisa da un arbitro unico, scelto dalle parti o, in mancanza di accordo sulla nomina, dal Presidente della Corte Arbitrale delle Romagne e, in caso di mancata accettazione dell'arbitro nominato dal Presidente della Corte, da parte del Presidente del Tribunale di Rimini.

*(oppure : decisa da un collegio arbitrale, composto da tre arbitri, scelti i primi due, uno da ciascuna parte, ed il terzo su accordo dei primi due arbitri ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente della Corte Arbitrale delle Romagne o, in caso di mancata accettazione dell'arbitro nominato dal Presidente della Corte, da parte del Presidente del Tribunale di Rimini);*

2. i quesiti che si sottopongono alla decisione arbitrale sono i seguenti:

.....  
.....  
.....

3. l'arbitro monocratico *(oppure : collegiale)* deciderà secondo diritto *(oppure : secondo equità)* in via rituale *(oppure : irrituale)*;

4. il lodo sarà impugnabile anche per violazione delle norme di diritto;

5. l'arbitro applicherà il regolamento procedurale della Corte Arbitrale delle Romagne.

\_\_\_\_\_  
*(sottoscrizione)*

**Allegato “B” al Regolamento (I)**

**Nota (I) Allegato aggiunto con delibera del 05.05.2016.**



◦ Corte ◦ Arbitrale ◦ delle ◦ Romagne ◦

**Richiesta di iscrizione a ruolo del procedimento arbitrale**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ codice fiscale  
\_\_\_\_\_ p.iva \_\_\_\_\_ e residente a  
\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_ con domicilio in  
\_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_  
fax \_\_\_\_\_ cellulare \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_ PEC  
\_\_\_\_\_

**chiede**

l'attivazione di un procedimento per arbitrato rituale/irrituale avanti alla Corte Arbitrale delle Romagne nei confronti di \_\_\_\_\_ avente ad oggetto \_\_\_\_\_.

Conseguentemente, affinché il Presidente possa sciogliere le riserva di procedibilità dell'arbitrato,

**dichiara**

- di essere a conoscenza del Regolamento della Corte, che si impegna a rispettare;
- di accettare i parametri sui costi elaborati dalla Corte, che si obbliga a pagare, in solido con la controparte, oltre al rimborso delle spese documentate ed alle imposte come per legge;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dalla normativa vigente per il gratuito patrocinio;
- di essere a conoscenza che la presente domanda e l'allegato atto di devoluzione arbitrale verranno esaminate dagli organi della Corte;
- di aver trasmesso/voler trasmettere alla controparte l'atto di devoluzione arbitrale in allegato;
- di incaricare la Corte Arbitrale delle Romagne di espletare quanto previsto nello stesso Regolamento;
- di autorizzare la Corte Arbitrale delle Romagne al trattamento dei dati personali per l'esercizio della propria attività e il conseguimento dei fini della stessa, ivi compresa la pubblicazione delle decisioni ritenute dalla Corte di particolare valore dottrinario o interpretativo.

Allega: atto di devoluzione arbitrale contenente gli elementi essenziali della controversia e copia della convenzione arbitrale, se esistente.

In fede. Rimini, lì \_\_\_\_\_

Sottoscrizione